

MISURA DEL GAS

1) PREMESSA.....	2
2) MISURA AI FINI DI TRASPORTO	2
3) DEFINIZIONE E PROPRIETA' DELLE STAZIONI DI MISURA	3
4) CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA MISURA	3
4.1) IMPIANTI DI CONSEGNA.....	4
4.2) IMPIANTI DI RICONSEGNA.....	4
5) RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI	4
5.1) UTENTE	5
5.2) TRASPORTATORE.....	6

1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive l'impostazione del processo di misura del gas adottata nell'ambito del Codice di Rete, i ruoli e le responsabilità del Trasportatore, dell'Utente e del proprietario dell'impianto di misura, nonché le principali attività relative alla misura. Si tratta in particolare della misura del volume di gas¹, effettuata presso i punti di immissione in (e prelievo da) rete in stazioni di misura contrattualmente definite, avente valenza fiscale ai fini di trasporto.

2) MISURA AI FINI DI TRASPORTO

Presso gli impianti di misura in corrispondenza dei Punti di Entrata ha luogo la transazione commerciale di trasporto consistente nella consegna del gas naturale dall'Utente al Trasportatore per il successivo trasporto verso i Punti di Riconsegna; contestualmente possono aver luogo anche altre transazioni commerciali, ad esempio la vendita all'Utente da parte di un fornitore. Analogamente, presso un Punto di Riconsegna hanno normalmente luogo due transazioni commerciali, ovvero la riconsegna del gas dal Trasportatore all'Utente e la cessione del gas dall'Utente al proprio cliente. Pertanto, presso un impianto di misura avvengono transazioni commerciali che coinvolgono l'Utente, il Trasportatore e terze parti. Il risultato delle operazioni di misura ivi effettuate ha rilevanza - anche fiscale - per le transazioni di cui sopra: in particolare, nell'ambito del rapporto commerciale di trasporto tra il Trasportatore e l'Utente i dati di misura sono utilizzati per:

- a) l'esecuzione dei bilanci energetici di consegna e riconsegna;
- b) la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto CV di cui ~~alla Delibera n°120/01~~ alla RTTG;
- c) la fatturazione di eventuali corrispettivi di disequilibrio e di scostamento, di cui alla Delibera n°137/02;
- d) la gestione del trasporto (per alcuni impianti).

Da quanto sopra consegue che:

- le metodologie di misura adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati sono fondamentali per il corretto esercizio (sia commerciale che fisico) della rete di trasporto;
- il Trasportatore è una delle parti coinvolte nel processo di misura del gas ed ha pertanto diritto di accesso alla stazione di misura - anche quando essa non sia di proprietà del Trasportatore stesso - per lo svolgimento, in contraddittorio² con le altre parti interessate, delle attività di misura.

¹ La determinazione della composizione del gas e dei relativi parametri chimico-fisici - ad esempio il Potere Calorifico Superiore (PCS) che, moltiplicato per il volume di gas ne fornisce il contenuto energetico - viene effettuata dal Trasportatore secondo quanto indicato nel capitolo "Qualità del gas".

² Ai fini di quanto sopra per contraddittorio si intende l'effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate.

Con l'adesione al Codice di Rete, il Trasportatore e l'Utente riconoscono espressamente tali principi e si impegnano a rispettarli.

3) DEFINIZIONE E PROPRIETA' DELLE STAZIONI DI MISURA

Per stazione di misura si intende un'installazione realizzata per espletare tutte le attività riguardanti la misura del gas. Essa comprende tutti gli equipaggiamenti necessari per lo svolgimento delle suddette attività, installati tra le valvole di ingresso e di uscita dalla stazione (esse incluse) compresi quelli dell'eventuale stazione di regolazione della pressione, se posta a valle del punto di consegna ma a monte del sistema di misura. Comprende inoltre tutte le strutture nelle quali i suddetti equipaggiamenti sono dislocati.

Attualmente le stazioni di misura dei volumi di gas in immissione ed in prelievo dalla rete dei metanodotti di Snam Rete Gas sono di proprietà:

- di società estere, per l'importazione dalla Russia (sito di Arnoldstein – Austria);
- di Snam Rete Gas, per quanto concerne le stazioni di misura del gas poste nel territorio nazionale, in entrata o in uscita dalla propria rete in corrispondenza dei metanodotti interconnessi con l'estero;
- dell'operatore di valle, senso gas, per le interconnessioni con altre reti nazionali;
- del produttore o dell'operatore della centrale di raccolta, per quanto concerne la misura del gas immesso in rete da giacimenti nazionali;
- di GNL Italia, per quanto concerne la misura del gas immesso in rete dal terminale di rigassificazione di Panigaglia;
- dell'Impresa di Stoccaggio, per quanto concerne la misura del gas immesso o prelevato dai campi di stoccaggio connessi con la rete del Trasportatore;
- del Cliente Finale o dell'Impresa di Distribuzione, per quanto concerne la misura presso i Punti di Riconsegna in uscita dalla rete del Trasportatore. Il gas in uscita dalla rete di metanodotti del Trasportatore viene misurato negli impianti di regolazione e misura di seguito chiamati "REMI", ognuno dei quali viene identificato con un codice numerico che lo individua univocamente, denominato codice REMI.

4) CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA MISURA

Le stazioni di misura sono state realizzate nel corso degli anni, e pertanto la loro tipologia è variegata. Accanto ad impianti di misura automatizzata, dove la rilevazione e l'elaborazione dei dati avviene con strumentazione elettronica, si trovano impianti nei quali la determinazione dei volumi viene effettuata con tecniche tradizionali (di tipo meccanico). Le tecniche attualmente utilizzate per la determinazione dei volumi di gas nelle stazioni di misura sono la misura volumetrica e la misura venturimetrica con diaframma tarato.

L'unità di misura dei volumi è lo Sm^3 alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15 °C e 1,01325 bar.

4.1) Impianti di consegna

Gli impianti di misura del gas immesso nella rete nazionale di metanodotti, pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI), vengono progettati, costruiti e gestiti secondo procedure specifiche che tengono conto della loro particolarità: in essi infatti transitano grandi quantità di gas, con transazioni commerciali riguardanti una pluralità di soggetti quali i trasportatori (a monte e a valle dell'impianto), il gestore dell'impianto, il proprietario, i venditori e gli acquirenti del gas. Questi impianti pertanto necessitano di particolari azioni volte ad assicurare il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità.

Analogamente a quanto avviene per gli impianti di riconsegna (REMI), le specifiche impiantistiche vengono concordate tra il Trasportatore e il proprietario/gestore dell'impianto di misura. Quest'ultimo, data la specificità di tali impianti, li gestirà secondo manuali operativi concordati con il Trasportatore.

4.2) Impianti di riconsegna

Gli impianti per la misura del gas in uscita dalla rete possono essere classificati in misurati giornalmente (MG) e non misurati giornalmente (NMG).

Sono MG tutti gli impianti venturimetrici e volumetrici, con misura tradizionale o automatizzata, che attraverso apparecchiature quali registratori, stampanti o elaboratori (teleletti e non) sono in grado di fornire i dati primari di misura con dettaglio giornaliero.

Nel caso in cui gli impianti di misura automatizzati siano dotati di sistemi di telelettura che effettuano la raccolta e l'invio dei dati in modo totalmente automatizzato utilizzando le reti di telecomunicazione, i dati di misura sono resi disponibili con cadenza giornaliera. La telelettura dei dati rilevati negli impianti automatizzati viene effettuata tramite il sistema informativo del Trasportatore dedicato a tale attività.

Le stazioni NMG, individuate come tradizionali o automatizzate senza stampante né telelettura, consentono di disporre mensilmente dei dati di misura, senza dettaglio giornaliero.

La strumentazione di riserva e controllo – ove presente - consente di determinare le quantità di gas transitate quando viene a mancare la disponibilità del sistema di misura principale

5) RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas. Il Trasportatore e l'Utente, con l'adesione al Codice di Rete, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto. In particolare, il Trasportatore e l'Utente riconoscono che il proprietario dell'impianto di misura è responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in osservanza di tutte le norme previste dalle competenti autorità e delle proprie obbligazioni contrattuali. L'Utente inoltre ha la responsabilità di assicurare, nei confronti del Trasportatore, la veridicità e l'accuratezza della misura effettuata presso l'impianto di proprietà del Cliente Finale Diretto con cui

abbia un rapporto contrattuale. Sono infine a carico del proprietario della stazione di misura – nell'ambito delle proprie responsabilità - gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale.

5.1) Utente

L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare - previa formale richiesta indirizzata al Trasportatore e in accordo con lo stesso per la determinazione delle modalità operative - in contraddittorio con le altre parti interessate (Trasportatore e Cliente Finale), a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate con il Trasportatore.

L'Utente è altresì responsabile, per quanto riguarda gli impianti di misura di proprietà del Cliente Finale diretto con cui abbia un rapporto contrattuale:

- di comunicare al proprietario dell'impianto di misura il diritto del Trasportatore di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare al Trasportatore la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle suddette attività di competenza. Qualora non sia consentito al Trasportatore di usufruire di tale diritto, il Trasportatore comunicherà immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e riservandosi di utilizzare - per i fini di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente paragrafo 2 - il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato nella procedura allegata "Misura del gas";
- di dare tempestiva comunicazione al Trasportatore nei casi in cui:
 - a) il proprietario della stazione di misura affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione della stessa: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
 - b) il proprietario dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura (Trasportatore, Utente, Cliente Finale), accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: la comunicazione in oggetto può pervenire a Snam Rete Gas direttamente dal Cliente Finale qualora alla stessa sia allegato il benestare dell'Utente alla realizzazione. Qualora le modifiche all'impianto vengano proposte da Snam Rete Gas in relazione a proprie esigenze operative, le parti potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;

- di assicurare nei confronti del Trasportatore il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del Cliente Finale in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto di misura;

di assicurare nei confronti del Trasportatore la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto, e di attivarsi tempestivamente nei confronti di quest'ultimo per il pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto. Qualora l'impianto risulti non funzionante o non affidabile, il Trasportatore provvederà a segnalare all'Utente l'esistenza di tale situazione. Trascorsi 60 giorni dalla data di accertamento senza che sia stata ripristinata la piena funzionalità dell'impianto, il Trasportatore si riserva di addebitare all'Utente costi ed oneri sostenuti in dipendenza del prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura;

- di garantire che - in sede di effettuazione delle operazioni di misura sia negli impianti nuovi che negli impianti esistenti - siano adottate le norme, procedure e linee guida emesse dal Trasportatore e raccolte nel documento allegato "Misura del gas";
- di garantire che - in caso di utilizzo, nell'ambito degli interventi per modifiche da apportare all'impianto di misura, di norme, procedure e linee guida diverse da quelle emesse dal Trasportatore - siano adottate (previa accettazione da parte del Trasportatore) norme, procedure e linee guida in grado di assicurare, per i medesimi scopi, livelli equivalenti o superiori di qualità ed affidabilità dei dati di misura.

5.2) Trasportatore

Le attività relative alla misura svolte dal Trasportatore, in autonomia od in contraddittorio con le altre parti interessate, sono volte a garantire la migliore accuratezza dei dati di misura utilizzati per i fini di trasporto di cui al precedente paragrafo 2.

In tale ottica, il Trasportatore provvede:

- all'acquisizione, tramite telelettura - ove disponibile - o rilevazione diretta in campo, dei dati di misura;
- alla validazione dei dati di misura (vedi procedura "Misura del gas"). Si intende per "validazione" l'esecuzione delle attività di verifica e controllo che il Trasportatore ha titolo ad effettuare al fine di accertare la veridicità e l'accuratezza dei dati di misura per i propri usi di trasporto. A tali fini si considera "validato" un dato che sia giudicato dal Trasportatore utilizzabile per i bilanci di trasporto e la fatturazione dei corrispettivi di trasporto;
- all'inoltro di tali dati di misura all'Utente (limitatamente ai dati relativi ai Punti di Riconsegna serviti dall'Utente) ed al proprietario della stazione di misura in uscita dalla rete di Snam Rete Gas.

E' altresì cura e carico del Trasportatore conservare, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative, traccia informatica e/o cartacea dei

dati di misura rilevati presso gli impianti, per ogni necessità legata al contenuto del presente documento.

Il Trasportatore, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati.

Il Trasportatore, ai sensi del Codice di Rete, recepisce come valide ai fini della corretta effettuazione delle operazioni di misura le norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione, nonché le norme internazionali più aggiornate nei casi in cui, a livello nazionale, l'aspetto sotto esame non risulti normato. La tempistica di adozione di nuove norme sarà quella prevista dalle norme stesse e, in assenza di termini specifici, quelle meglio compatibili con le esigenze operative ed impiantistiche del Trasportatore.

Snam Rete Gas ha sviluppato, nel corso degli anni e sulla base della propria specifica esperienza nel settore, proprie procedure e linee guida relative al dimensionamento delle stazioni di misura ed all'effettuazione delle operazioni di misura. Dette procedure e linee guida vanno intese come requisiti minimi richiesti per l'accettabilità dei dati di misura ai fini di trasporto; esse sono raccolte nei documenti "Dimensionamento degli impianti REMI" e "Misura del gas".